

Allegato "A" al n.

di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata non avente fini di lucro denominata **Società Sportiva dilettantistica a r.l.** in sigla "..... **S.S.D. R.L.**"

2) La società ha sede nel Comune di, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

3) La società non ha fine di lucro ed ha come scopo l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle direttive degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive, anche paralimpiche riconosciuti dal C.O.N.I. e del Dipartimento per lo sport, nonché la pratica di varie attività sportive.

La società intende affiliarsi alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, del Dipartimento per lo Sport, nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni ed Enti di Promozione a cui intende affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti, degli enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società sportiva dilettantistica potrà inoltre aderire alle altre associazioni o società aventi finalità analoghe alle proprie.

La società intende:

- Agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico;
- Perseguire finalità sportive dilettantistiche amatoriali, agonistiche, didattiche, ricreative, aggregative, di svago e di tempo libero;
- Organizzare attività didattiche per l'insegnamento l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promossa;
- Svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di impianti e attività sportive, anche polivalenti per il conseguimento delle finalità sociali, curandone anche tutti gli aspetti collaterali, quali a titolo esemplificativo la gestione di bar e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi;
- Partecipare alla promozione all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati, tornei ed in generale all'attività sportiva dilettantistica delle Federazioni e Enti di Promozione a cui la società intende affiliarsi;
- Promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività sportive;
- Sostenere sia sul piano economico, che organizzativo altre società o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica e non agonistica nell'ambito dei programmi delle federazioni sportive nazionali.

Nel settore delle attività sportive la società si propone di diffondere la pratica sportiva per tutti in favore

di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità con riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti discipline sportive:

Aikido, Alpinismo, Skyrunning, Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera (Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona), Attività Subacquee (attività subacquee e nuoto pinnato, Basket con le pinne, Fitness in acqua con le pinne, Fotografia subacquea, Hockey subacqueo, Immersione in apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto con le pinne, Pesca in apnea, Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al bersaglio subacqueo, Video subacqueo, didattica subacquea, Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo), Badminton, Biliardo Sportivo, Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca, Bocce, Beach bocce, Bocce per disabili, Bocce sull'erba, Pétanque, Raffa, Bowling, Bridge, Calcio (Calcio a 11, Futsal, calcio da sala, calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 8, Beach Soccer), Canoa (Canoa freestyle, Canoa marathon, Canoa polo, Dragon Boat. Ocean racing. Paracanoa, Slalom, Sprint, Wildwater), Canottaggio, Ciclismo (Bmx, BMX free style, ciclismo paralimpico, Strada, Pista, Tandem, Triciclo, Handbike, Ciclismo Trials, Ciclo-cross, Indoor Cycling, Artistic Cycling, Cycle Ball, Cycling for All e Master, attività cicloamatoriale competitiva, Cicloturismo, Mountain bike, Ciclismo sperimentale, amatoriale, Ciclismo Stazionario, E-bike, Scatto Fisso, Fat-bike), Dama, Danza Sportiva, Freccette, Freccette Soft Dart, Freccette Steel Dart, Ginnastica (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, Trampolino Elastico), Golf, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, Orientamento (Corsa orientamento, Mountain Bike orientamento, Orientamento di precisione, Sci orientamento), Palla Tamburello (Indoor, Muro, Outdoor, Tambeach), Pallacanestro (Beach Basket, Pallacanestro, Pallacanestro 3 contro 3), Pallamano, Pallavolo (Beach volley, Pallavolo, Sitting volley), Pesca Sportiva, Rafting, Scacchi, Scherma, Sci (sci, Combinata nordica, Freestyle, Salto con gli sci, Sci alpinismo, Sci alpino, Sci d'erba, Sci di velocità, Sci fondo, Sci fondo estivo, Snowboard, Sci carving, Telemark), Sport a Rotelle (Hockey inline, Hockey pista, Inline alpine, Pattinaggio aggressive, Pattinaggio artistico, Pattinaggio corsa, Pattinaggio downhill, Pattinaggio freestyle, Roller Derby, Skateboard), Sport Acquatici (Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, Nuoto in acque libere –Fondo, Nuoto, Nuoto per salvamento, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Tuffi), Sport Equestri, Squash, Tennis (Beach tennis, Paddle, Tennis, Wheelchair tennis), Tennis Tavolo, Tennis Tavolo paralimpico, Tiro con l'Arco(3D, Flight e Clout, Ski archery, Tiro alla targa al chiuso e all'aperto, Tiro con l'arco paralimpico, Tiro di campagna), Turismo Equestre-Trec Ante, Vela (Multiscafi, Kiteboarding, Tavole a Vela, Derive, Barche a chiglia, Monotipi, Vele d'Epoca, Imbarcazioni a vela radiocomandate, Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela).

La società potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali, secondo criteri e limiti definiti, ai sensi dell'articolo 9 del DLgs 36/2021, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988. A titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà svolgere, nei limiti di cui al precedente periodo, l'attività secondaria di ricerca di sponsorizzazioni, cessione di articoli sportivi, bevande e alimenti ai propri tesserati, di raccolta fondi nonché attività ricreative.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti degli Enti di promozione e delle federazioni sportive nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Quando sarà necessario ai sensi di legge la società si avvarrà dell'opera di professionisti e specialisti iscritti negli appositi albi professionali, i quali risponderanno direttamente e personalmente nei confronti di terzi per l'opera prestata.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e economica che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la gestione di impianti sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive, e la gestione, la locazione o l'affitto di strutture sportive e/o ricreative;
- b) organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; organizzare stage e seminari per l'aggiornamento professionale e la promozione di manifestazioni sportive; attività di formazione professionale nell'ambito sportivo;
- c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine mediante modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, vendere, acquistare, concedere e prendere in locazione immobili, beni strumentali, impianti ed attrezzature, palestre, piscine ed impianti sportivi in genere, autoveicoli e mezzi di trasporto in genere, aprire conti correnti bancari, compiere altre operazioni bancarie, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, e compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ma con espressa esclusione della partecipazione in società aventi per oggetto le attività di intermediazione finanziaria, gestione collettiva del risparmio, prestazione e gestione di servizi di investimento, ed ogni altra attività prevista dal D. Lgs. 58/1998, nonché con esclusione dello svolgimento di tutte le attività previste dal summenzionato D.Lgs. 58/1998.

4) La durata della società è fissata al **31 dicembre 2070**.

CAPITALE

5) Il capitale della società è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, fatto salvo l'obbligo di effettuare i conferimenti esclusivamente in denaro fino a che il capitale sociale non sia almeno pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8 bis) In caso recesso o esclusione di un socio, il socio receduto od escluso ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro sei mesi, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, al socio receduto o escluso sarà rimborsato il capitale effettivamente versato.

8 ter) In caso di decesso la quota di partecipazione di socio deceduto (con l'eccezione di cui al punto successivo) si trasmette ai suoi eredi / legatari, senza limitazione alcuna. I soci superstiti possono deliberare di liquidare, entro sei mesi dal decesso, nei limiti previste dal presente articolo, la quota del de cuius ai suoi aventi causa (anche mediante proporzionale accrescimento quota agli altri soci). La decisione dei soci (in merito all'opzione di cui al punto che precede) deve essere adottata (entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del decesso) mediante deliberazione assembleare (quorum stabiliti per le modificazioni dell'atto costitutivo, non computandosi la partecipazione del de cuius) e comunicata al rappresentante comune entro i successivi trenta giorni. Gli eredi/legatari, nel comunicare alla società il decesso del de cuius, documenteranno la loro qualifica, forniranno le prescritte generalità e signaleranno il loro rappresentante comune (unanimemente nominato); in difetto la società avrà diritto di inviare comunicazioni anche ad uno solo degli eredi. Le comunicazioni saranno effettuate tramite

raccomandata con avviso di ricevimento."

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, ai successori del socio defunto sarà rimborsato il capitale effettivamente versato.

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni previste nel presente statuto.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, le quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi.

Ai soci compete il diritto di recesso nei casi e nei modi previsti dalla legge.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, al socio receduto sarà rimborsato il valore nominale della propria partecipazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, quarto e quinto comma, C.C.

VOLONTARI

10) La Società potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

TESSERATI

11) Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con la società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici»;

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dai presenti patti statutari, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) la nomina dell'organo amministrativo;
- b) la nomina dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti;
- c) le modificazioni dei presenti patti statutari;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- e) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; a tal proposito si precisa che la società non ha fini di lucro, e che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'Assemblea si può tenere anche da remoto.

Anche in seconda convocazione il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione nella società.

In mancanza di forma della convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel registro delle imprese o che esibiscano atto autentico di acquisto di quota e relativa ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque. L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano in caso di più amministratori non costituenti Consiglio di amministrazione. In caso di assenza od impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza (più del 50%) del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

13) In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021 e s.i.m. ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato esclusivamente mediante nuovi conferimenti.

L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 ter C.C.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.

In considerazione di quanto indicato nel primo comma non è consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

14) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori ai quali potrà essere affidata l'amministrazione e la rappresentanza disgiuntamente o congiuntamente, nel numero e con i poteri e le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.

Gli Amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

In caso di nomina a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni e ove paralimpici, riconosciute dal CIP.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il Consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi

membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. In ogni caso è necessario che vi sia un riscontro del ricevimento della suddetta convocazione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di forma della convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli incaricati all'atto della loro nomina.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.

Essi potranno, pertanto, tra le altre cose, compiere tutte quelle operazioni bancarie per il normale svolgimento dell'attività sociale ivi comprese le aperture di conti correnti bancari anche allo scoperto, per disposizioni e prelevamenti da detti conti anche oltre i limiti di fido, sconti di effetti, richieste di crediti ed in genere qualunque operazione sia attiva che passiva e potranno inoltre chiedere mutui e finanziamenti presso Banche ed istituti finanziari e potranno rappresentare la società presso qualunque Ente sia pubblico che privato.

L'organo amministrativo può concedere in affitto a soci o terzi, in tutto o in parte, l'azienda sociale e/o gli immobili di proprietà della società.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Gli amministratori non possono esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, nè partecipare come socio illimitatamente responsabili in altre società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore delegato. In caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i

poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina o successivamente dai soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Non possono comunque essere corrisposti agli amministratori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero facoltativamente di avvalersi di un organo di controllo, sarà nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto. In alternativa al Collegio Sindacale potrà essere nominato un Sindaco Unico, avente i requisiti previsti dalla legge.

Ove venga nominato un Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dalla legge.

Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico esercita anche il controllo contabile, sussistendo i requisiti previsti dalla legge.

La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, i soci decidessero di nominare per il controllo contabile un Revisore Legale dei Conti, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il compenso del revisore legale è determinato dai soci all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico del revisore legale ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'incarico può essere revocato per giusta causa con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

In qualsiasi momento ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 2476C.C.

ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI

16) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti

formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci da adottarsi a sensi del precedente art.11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci neanche in forme indirette. la società sportiva dilettantistica è tenuta a destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai sensi dell'art. 2463 ultimo comma c.c., la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430 c. c., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma dell'ultimo comma dell'art. 2463 c.c. se viene diminuita per qualsiasi ragione.

La restante parte degli utili verrà interamente reinvestita nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'art. 3 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

17) I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed amministrativo, versamenti in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385 e Circolare del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 3 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 dell'11 marzo 1994 e successive altre).

Se non è diversamente pattuito, le operazioni di finanziamento intercorrenti tra i soci e la Società sono infruttifere di interessi e con obbligo di rimborso.

E' in ogni caso vietata la raccolta di risparmio da parte della società presso il pubblico al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Non è comunque consentita la corresponsione a soggetti diversi dalle banche ed agli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

L'assemblea dovrà determinare:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori;
- le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, il socio ha diritto a vedersi rimborsato al massimo il valore

nominale della propria quota.

La società ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, dedotto il valore del capitale da rimborsare ai soci nel limite previsto dal precedente periodo, ossia devolverlo ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci.

CLAUSOLA ARBITRALE

19) Per tutte le controversie in materia sportiva e ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata la procedura arbitrale sportiva prevista dalla Federazione Sportiva di appartenenza e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.

Per le controversie in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione del presente statuto (e che non siano sottoponibili ad arbitrato) è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

DISPOSIZIONI GENERALI

20) Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è, salva comunicazione di un diverso domicilio o elezione di un domicilio speciale, quello che risulta dal registro delle imprese.

21) Per quanto non previsto nei presenti patti statutari valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e delle leggi speciali in materia di attività sportiva dilettantistica (Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Legislativo 39 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni).

